



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombardia costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Laveno

Sede: Via Porta, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

c-mail: info@unionedelapiobrobresciane.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 5

Edolo, li 03/02/2026

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA G. TREBOLDI COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 02/02/2026 da parte dell'impresa "F.lli Trentini S.r.l.", con sede in via Artigiani n 25 – Certeno Golgi (BS), acquisita con protocollo dell'Unione Delle Alpi Orobie Bresciane n. 309 del 03/02/2026, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via G. Treboldi nel Comune di Edolo (BS), per effettuare Lavori connessi alla realizzazione di un'area da destinarsi a piazzale/deposito;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'esecuzione dei lavori avverga in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA
DAL GIORNO 04/02/2026 AL GIORNO 11/02/2026 (H. 0-24)

IN VIA G. TREBOLDI (*come da planimetria allegata*)

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- di segnalare l'area di cantiere, tramite il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendone l'efficienza;
- che il richiedente o chi da esso preposto, sia in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

la presente ordinanza è resa nota mediante:

- affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
- installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- all'impresa "F.lli Trentini S.r.l.";
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento

(Ag. Razzani Vilema)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

(Dott. Renato Armanaschi)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.